

CONSORZIO
“SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA”
(l.r. 23 dicembre 2008, n.24)

STATUTO CONSORTILE

STATUTO CONSORTILE

Art. 1 (Costituzione e scopo del Consorzio)

1. In attuazione della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 24 è costituito, con le modalità previste nella medesima legge e nella Convenzione consortile sottoscritta in data 29/5/2009, il Consorzio denominato "Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica" con lo scopo di promuovere la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni.

Art. 2 (Sede)

1. Il Consorzio ha sede legale e operativa principale in Perugia loc. Pila, Villa Umbra.

Art. 3 (Criteri di ripartizione del fondo consortile)

1. La ripartizione della partecipazione complessiva del fondo consortile, pari al 15%, tra i Consorziati di cui all'articolo 1, comma 3 della legge regionale n. 24/2008, agli stessi riservata dall'articolo 6, comma 4 della Convenzione consortile, è effettuata con riferimento ai seguenti criteri:

- a) agli Enti locali il 12,5% del fondo consortile;
 - b) agli altri enti pubblici aventi sede nel territorio regionale il 2,5%.
2. La determinazione del numero di quote è fatta:

- a) per gli Enti locali in proporzione al numero dei residenti del Comune, rapportato al numero totale di residenti della Regione, detratto il numero dei residenti nei Comuni di Perugia e di Terni,
- b) per gli altri Enti su decisione dell'Assemblea.

Art 4
(Forme di collaborazione)

1. Il Consorzio promuove, nel rispetto dei propri fini istituzionali, forme di collaborazione e svolge attività a supporto delle Agenzie regionali, delle Aziende sanitarie regionali e degli altri Enti pubblici operanti sul territorio regionale.

2. Le forme di collaborazione di cui al comma 1, sono disciplinate da specifiche convenzioni.

Art. 5
(Organi del Consorzio)

1. Sono organi del Consorzio:

- a) L'Assemblea;
- b) L'Amministratore unico, di seguito Amministratore;
- c) Il Revisore dei Conti.

Art. 6
(L'Assemblea: composizione)

1. L'Assemblea del Consorzio è composta da un rappresentante per ognuno degli Enti consorziati nelle persone:

- a) del Presidente della Regione;
- b) del Presidente delle Amministrazioni Provinciali di Perugia e di Terni;
- c) dei Sindaci;

d) del Rettore dell'Università degli Studi di Perugia;

e) del legale rappresentante per gli altri Enti, o loro delegati appartenenti agli organi esecutivi degli Enti, in carica ai sensi delle leggi vigenti.¹

2. Il voto di ciascun partecipante all'Assemblea è computato in proporzione alla quota di partecipazione al Consorzio come definita dall'articolo 6 della Convenzione e dall'articolo 3 del presente Statuto.

3. L'Assemblea consortile determina nell'ambito delle finalità previste dal presente Statuto, gli indirizzi dell'attività del Consorzio, nonché il controllo e la verifica dei risultati economico-gestionali e della qualità dei servizi.

Art. 7

(L'Assemblea: attribuzioni)

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo del Consorzio.

2. Spetta all'Assemblea del Consorzio:

a) la nomina dell'Amministratore unico;

b) l'elezione del Revisore dei conti;

c) la nomina dei componenti del Comitato scientifico;

~~d) l'approvazione, su proposta dell'Amministratore, del Regolamento di finanza e contabilità, del Regolamento delle gare e dei contratti, del Regolamento sull'accesso, il Regolamento sulla privacy e, in conformità ai propri indirizzi e direttive strategiche, il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nonché l'organigramma del Consorzio;~~²

e) deliberare, le modificazioni dello Statuto;

f) deliberare lo scioglimento del Consorzio e adottare i provvedimenti conseguenti;

¹ Modifica apportata con la deliberazione dell'Assemblea consortile n. 52 del 1 febbraio 2013

² Modifica apportata con la deliberazione dell'Assemblea consortile n. 52 del 1 febbraio 2013

g) deliberare il recesso e l'ammissione di nuovi Enti al Consorzio;

h) deliberare gli indirizzi generali e le scelte strategiche a cui il Consorzio deve puntualmente attenersi per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 1;

i) approvare il piano-programma, i bilanci di previsione annuale e pluriennale, e il bilancio consuntivo, redatti dall'Amministratore;

j) determinare i contributi di funzionamento annuali degli Enti consorziati, approvandoli contestualmente al bilancio di previsione;

k) definire le linee di sviluppo del Consorzio e dei rapporti tra Consorzio e Enti consorziati;

l) fissare le direttive generali per la successiva individuazione degli obiettivi gestionali, delle modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative del Consorzio e per la fissazione degli indicatori specifici idonei a misurare l'economicità, l'efficacia e l'efficienza dell'attività del Consorzio;

m) emanare qualunque atto diretto ad indirizzare e vincolare l'attività e le scelte gestionali dell'Amministratore, in modo da garantire la continua strumentalità dell'attività del Consorzio rispetto agli interessi, servizi e funzioni di pertinenza degli Enti Consorziati;

n) esercitare la vigilanza generale sull'attività dell'Amministratore;

o) esercitare un generale potere di controllo, coordinamento e supervisione sui più importanti atti di gestione del Consorzio.

3. Gli atti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i) del comma 2, sono approvati dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 8, comma 9 e sono trasmessi, a cura dell'Amministratore, agli Enti consorziati nel termine di quindici giorni dalla loro adozione, ad eccezione degli atti di cui alla lettera i), per i quali i tempi e le modalità di trasmissione sono stabiliti nell'articolo 13 della Convenzione consortile.

Art. 8
(L'Assemblea: funzionamento)

1. L'Assemblea del Consorzio è presieduta dal rappresentante della Regione. In caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea è presieduta dal rappresentante dell'Ente consorziato che abbia la maggior quota di partecipazione presente alla seduta.

2. L'Assemblea deve essere convocata, in via ordinaria, almeno due volte l'anno, per l'approvazione del piano programma e dei bilanci annuale e pluriennale e del bilancio di esercizio.

3. L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria tutte le volte che lo richiedano particolari esigenze:

- a) su iniziativa del Presidente dell'Assemblea medesima;
- b) su richiesta di uno o più componenti l'Assemblea;
- c) su richiesta dell'Amministratore.

4. Le Assemblee ordinaria e straordinaria sono convocate dal Presidente, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica spediti almeno dieci giorni prima della data dell'adunanza, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora e delle materie da trattare.

5. In caso di urgenza le assemblee ordinaria e straordinaria possono essere convocate mediante telegramma, telefax o posta elettronica spediti almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

6. In ogni caso sono valide ed operanti le riunioni e le relative deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, anche in difetto di preventiva convocazione, qualora sia presente la totalità dei consorziati.

7. L'Assemblea è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno la metà delle quote possedute, di partecipazione al Consorzio.

8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con la maggioranza delle quote detenute dai presenti alla seduta, salve diverse maggioranze previste dalla legge o dal presente Statuto.

9. E' necessaria la maggioranza del sessanta per cento delle quote possedute di partecipazione al Consorzio per le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c),d), e), f), g), h) e i) del comma 2, dell'articolo 7.

10. Dello svolgimento delle Assemblee e delle deliberazioni assunte è redatto apposito verbale che viene sottoscritto congiuntamente dal redigente e dal Presidente dell'Assemblea. Il predetto verbale viene comunicato a tutti i consorziati con R.A/R..

Art. 9
(L'Amministratore)

1. L'Amministratore è nominato dall'Assemblea su designazione del Presidente della Giunta regionale d'intesa con gli altri Enti consorziati.

2. L'Amministratore è nominato ~~per un periodo di cinque anni~~ per un periodo di tempo non superiore a cinque anni³ e può essere riconfermato. L'Assemblea consortile può revocare l'incarico prima della scadenza per violazioni di legge, gravi irregolarità ed inadempimenti nello svolgimento dei compiti e delle funzioni.

3. L'incarico di cui al comma 1, è conferito a soggetti in possesso del diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e di adeguata e comprovata competenza professionale rispetto alle funzioni da svolgere.

4. Il contratto di incarico, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, costituisce il rapporto di lavoro, subordinato ed esclusivo, a tempo determinato ed è incompatibile con cariche pubbliche elettive e con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente, attività professionali e di impresa.

³ Modifica apportata con la deliberazione dell'Assemblea consortile n. 90 del 13 maggio 2019

5. Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni il conferimento dell'incarico è subordinato al collocamento in aspettativa non retribuita o fuori ruolo.

6. Il trattamento normativo ed economico è quello previsto dai contratti collettivi per i dirigenti del comparto Regioni ed Enti Locali .Il trattamento economico è definito dalla Giunta regionale d'intesa con gli altri Enti consorziati ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge regionale n. 24/2008.

Art. 10 (L'Amministratore: attribuzioni)

1. L'Amministratore ha la rappresentanza legale del Consorzio ed assicura l'attuazione degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea. Cura i rapporti istituzionali del Consorzio con le autorità locali, regionali e statali.

2. L'Amministratore, nei limiti degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, esercita, secondo le norme del presente Statuto, tutte le facoltà e i poteri per l'attuazione e il raggiungimento degli obiettivi del Consorzio.

3. L'Amministratore sulla base delle direttive ed indirizzi dell'Assemblea, determina i programmi consortili, esercita la vigilanza sulla gestione e ne verifica i risultati, e adotta tutte le proposte per la successiva approvazione dell'Assemblea.

4. L'Amministratore ha la responsabilità operativa e gestionale del Consorzio. Egli opera al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi programmatici stabiliti dall'Assemblea, sviluppando l'organizzazione interna del Consorzio idonea alla migliore utilizzazione delle risorse economiche ed umane. A tal fine, sottopone all'approvazione dell'Assemblea il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

5. L'Amministratore sovrintende al buon funzionamento del Consorzio, adottando, nell'ambito delle proprie competenze, tutti i provvedimenti necessari per migliorare l'efficienza, la produttività, l'economicità, l'efficacia e la qualità dei servizi consortili, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.

6. L'Amministratore è competente per tutte le attribuzioni non espressamente riservate dalla legge e dal presente Statuto, all'Assemblea.

7. L'Amministratore, in ogni caso:

a) redige e sottopone all'Assemblea lo schema del piano programma pluriennale, il bilancio di previsione annuale e pluriennale, e il bilancio consuntivo;

b) adotta tutte le proposte da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea a norma del presente Statuto;

c) dirige e gestisce il personale a qualsiasi titolo assegnato al Consorzio, assicurando il coordinamento tecnico-operativo della struttura;

d) formula e sottopone all'Assemblea le proposte di deliberazione e adotta tutti i provvedimenti necessari alla loro esecuzione.

e) attua i piani e i programmi ed è responsabile della gestione amministrativa del Consorzio;

f) presiede e nomina le commissioni di gara, di appalto e i concorsi banditi dal Consorzio;

g) stipula i contratti;

h) rappresenta il Consorzio in giudizio;

i) riferisce semestralmente all'Assemblea sull'andamento della gestione;

j) predispone eventuali modifiche allo Statuto da presentare all'Assemblea;

k) cura gli adempimenti connessi all'attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

l) individua le procedure per la selezione dei docenti e dei consulenti e stipula i relativi contratti

m) esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dall'Assemblea.

n) L'Amministratore unico può apportare modifiche al Regolamento di finanza e contabilità, al Regolamento delle gare e dei contratti, al Regolamento sull'accesso e al

Regolamento sulla privacy. L'Amministratore unico può altresì, in conformità agli indirizzi dell'Assemblea, apportare modifiche al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nonché l'organigramma del Consorzio. Da comunicazione delle modifiche apportate agli enti aderenti al consorzio entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento.⁴

8. L'Amministratore può delegare ad uno o più funzionari parte delle proprie competenze, compreso il potere di firma degli atti che comportino impegni per il Consorzio.

Art. 11
(Il Comitato scientifico)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lett. b) della legge regionale n. 24/2008 è costituito il Comitato scientifico del Consorzio, di seguito Comitato.

2. Il Comitato dura in carica tre anni ed è composto fino ad un numero massimo di nove componenti, di cui otto nominati dall'Assemblea in rappresentanza degli enti consorziati esperti nelle materie di competenza del Consorzio come individuate nell'articolo 3 della legge regionale n. 24/2008, e dall'Amministratore. Il Comitato elegge tra i membri nominati un Presidente .

3. Per il raggiungimento dei fini del Consorzio il Comitato, definisce la programmazione didattica e scientifica delle attività svolte dal Consorzio. Per la programmazione e l'attuazione didattica e scientifica delle attività disciplinate dai commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 24/2008, il Comitato si avvale, rispettivamente del Comitato di direzione dell'Agenzia Umbria Sanità, di cui all'articolo 7/bis della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 17 e del Comitato tecnico consultivo della polizia locale, di cui all'articolo 3 della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1.

⁴ Lettera aggiunta con la deliberazione dell'Assemblea consortile n. 52 del 1 febbraio 2013

4. Il Comitato esprime pareri sui piani annuali di attività del Consorzio e, a tal fine opera la verifica sul raggiungimento degli obiettivi sui precedenti piani annuali di attività.

5. Il Comitato adotta un regolamento interno per il suo funzionamento. Nel regolamento sono definite le modalità e i tempi di attivazione degli avvalimenti di cui al comma 3.

7. Le sedute del Comitato sono convocate dal Presidente del Comitato, che a tal fine si avvale della struttura amministrativa del Consorzio, e sono valide con la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti.

8. Ai componenti nominati del Comitato viene corrisposto il rimborso per le spese effettivamente sostenute per la partecipazione alle riunioni dello stesso Comitato.

Art. 12 (Il Revisore dei conti)

1. Il Revisore dei conti è eletto dall'Assemblea consortile, tra i soggetti iscritti al registro dei revisori contabili, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

2. Il Revisore dei conti svolge le funzioni di verifica contabile e controllo della gestione economica e finanziaria del Consorzio.

3. Non possono essere nominati revisori dei conti e se nominati, decadono gli amministratori locali i dipendenti degli Enti consorziati, il coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini dei componenti il Consiglio di Amministrazione, coloro che sono in rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita con il Consorzio; coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili, dipendenti di imprese aventi gli stessi fini sociali del Consorzio od industrie connesse al servizio medesimo o che hanno stabili rapporti commerciali con il Consorzio; coloro che hanno con il Consorzio liti pendenti.

4. Al revisore dei conti compete un'indennità il cui ammontare è stabilito dall'Assemblea del Consorzio tenuto conto delle tariffe professionali vigenti e nel limite massimo di quanto fissato per i Comuni di minore dimensione demografica.

Art. 13
(Revisori dei conti: compiti)

1. Il Revisore dei conti accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, l'osservanza delle norme tributarie ed attesta, nella relazione al bilancio di esercizio, la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

2. Il Revisore vigila sulla regolarità amministrativo contabile ed in generale sulla gestione economico finanziaria e a questo fine:

a) esamina il progetto dei bilanci di previsione annuale e pluriennale, nonché loro variazioni, esprimendo proprio parere entro quindici giorni dal ricevimento dei documenti;

b) esamina, con frequenza almeno trimestrale, la documentazione relativa alla situazione economica e finanziaria del Consorzio formulando eventuali motivate osservazioni e proposte all'Amministratore e all'Assemblea;

c) esprime il proprio parere su specifiche questioni attinenti la gestione economico finanziaria sottopostegli dall'Amministratore; attesta la corrispondenza del *conto* consuntivo alle risultanze delle scritture contabili redigendo apposita relazione nella quale siano evidenziate le corrette valutazioni di bilancio;

d) riscontra, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà aziendale o ricevuti dal Consorzio in pegno, cauzione, custodia.

3. Il Revisore può procedere, in qualsiasi momento, agli accertamenti di propria competenza.

4. Il Revisore può partecipare alle riunioni dell'Assemblea e chiedere l'iscrizione a verbale delle sue eventuali osservazioni o rilievi. Il Revisore deve partecipare alle sedute nelle quali si discutono il bilancio annuale di previsione e il bilancio consuntivo.

Art 14
(Personale)

1. La struttura organizzativa del Consorzio e la relativa ripartizione di funzioni e competenze tra gli uffici e le sue variazioni sono determinate dall'Assemblea in conformità alle direttive ed indirizzi strategici approvati dalla stessa Assemblea, su proposta dell'Amministratore unico.

2. La disciplina del trattamento normativo, economico e previdenziale del personale dipendente del Consorzio è quella prevista per il comparto del personale delle Regioni e delle Autonomie locali, nonché dalla legislazione vigente in materia di rapporto di lavoro della Pubblica amministrazione.

15
(Modificazioni)

1. Lo Statuto può essere modificato dall'Assemblea con la maggioranza prevista dall'articolo 8, comma 9 del presente Statuto.

Art.16
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.